

**COMUNE DI
AYAS**



**COMMUNE DE
AYAS**

**REGOLAMENTO
DEHORS ED ATTREZZATURE RIMOVIBILI PER
ATTIVITA' COMMERCIALI**

TESTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 30 MARZO 2016

INDICE

Art. 1. Definizione _____	3
Art. 2. Durata _____	3
Art. 3. Criteri per il posizionamento e l'installazione dei dehors. Atti abilitativi ed amministrativi _____	3
Art. 4. Manutenzione degli elementi e dell'area occupata _____	5
Art. 5. Sospensione e revoca delle autorizzazioni _____	5
Art. 6. Danni arrecati _____	6
Art. 7. Oneri _____	6
Art. 8. Vigilanza e sanzioni _____	6
Art. 9. Norme finali _____	7

Art. 1. Definizione

1. I dehors sono un insieme di elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitu' di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici che costituiscono, delimitano ed arredano uno spazio per il ristoro all'aperto. Essi hanno carattere di temporaneità e pertanto devono risultare completamente smontabili.
2. Gli spazi su cui possono essere montati i dehors devono essere annessi ad un locale di pubblico esercizio, come definito e disciplinato dalla L.R. 1/2006 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" e s.m.i., o ad una attività artigianale che, ai sensi della normativa vigente, sia autorizzata alla vendita oltre che alla preparazione di prodotti destinati al consumo diretto (ad es. pizza al taglio, pasticceria).

Art. 2. Durata autorizzazioni¹

1. L'autorizzazione riguarda le strutture temporanee, così come definite nell'art. 1.
2. L'autorizzazione può essere richiesta per strutture a carattere temporaneo stagionale o a carattere annuale.
3. L'autorizzazione ha validità di anni 3 , sempre che non siano apportate modifiche alla struttura.

Art. 3. Criteri per il posizionamento e l'installazione dei dehors. Atti abilitativi ed amministrativi

1. I dehors possono essere posizionati su tutto il territorio comunale e devono essere installati garantendo la maggiore attiguita' possibile all'esercizio cui sono annessi. Deve essere preferito il posizionamento frontistante l'affaccio su strada dell'attività cui sono annessi, ad una distanza non superiore a 3,00 metri. In casi particolari, quali piazze o siti interessati da vincoli contestuali, è ammissibile un posizionamento diverso che deve essere comunque concordato con l'Amministrazione Comunale.
2. Non e' consentito installare dehors o parti di esso se, per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, e' necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada. Non e' consentito collocare dehors o parti di esso su sede stradale soggetta a divieto di sosta, alla fermata di mezzi di trasporto pubblici, a contatto o sul marciapiede perimetrale di edifici classificati monumento, in prossimita' di intersezioni viarie o in posizione tale da costituire ostacolo alla visuale di sicurezza. Deve sempre essere verificato che il posizionamento del dehors non implichi ostruzione ai flussi di traffico veicolare (con particolare attenzione a quello di soccorso e di carico/scarico merci) e pedonale.
3. I dehors possono essere di due tipi:
 - a) costituiti da soli elementi mobili (tavoli, panche, poltrone, sedie, sgabelli, ombrelloni, cestini per rifiuti, stufe ad irraggiamento, ecc...)

¹ Articolo così sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 30.03.2016

- b) costituiti da elementi mobili ed elementi ancorati al suolo o all'edificio (oltre agli elementi sopraindicati, pedane, elementi di copertura, di delimitazione verticale, tende, ecc..).
4. L'installazione di dehors di tipo a) non è soggetta a richiesta di titolo abilitativo, ma necessita unicamente di pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico che, una volta regolarizzata, costituisce autorizzazione alla posa.
 5. L'installazione di dehors di tipo b) implica la richiesta di un titolo abilitativo costituito da Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi della lettera l), art. 61, L.R. 11/98. La SCIA., in caso di prima posa, dovrà essere accompagnata dai documenti previsti dal successivo comma 9 e dovrà presentare le caratteristiche di cui ai successivi commi 11 e 12. Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 18/1994 comma 2 non è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.lgs 42/04, se trattasi di strutture conformi al presente regolamento, essendo stato lo stesso concertato con l'organo preposto alla tutela.
 6. Per autorizzazioni relative alla posa successiva alla prima sarà sufficiente produrre la SCIA con la sola autocertificazione attestante che la tipologia strutturale e le dimensioni del manufatto non subiscono modifiche. Ad ogni posa, prima e seguenti, se il dehors sarà posato su area pubblica, sarà necessaria anche la concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dall'ufficio comunale preposto.
 7. La S.C.I.A. dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - a) Relazione tecnica comprendente scheda tecnica della struttura fornita dalla ditta costruttrice e documentazione illustrativa dei modelli di tavoli e sedie o altri arredi proposti con l'indicazione delle dimensioni, dei materiali e del colore. Sarà necessario indicare esplicitamente la superficie dell'esercizio pubblico a servizio del quale si richiede la concessione e dimostrare il rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche o specificare i comprovati impedimenti tecnici che non lo consentono;
 - b) rilievo in scala 1:100 del fronte e documentazione fotografica dell'edificio interessato;
 - c) pianta in scala 1:100 dalla quale risultino evidenti: lo sviluppo rispetto al fronte dell'edificio interessato, la collocazione del dehors e delle relative strutture rispetto all'affaccio su strada dell'esercizio pubblico, la sezione della strada in cui la struttura risulterebbe inserita, con l'indicazione degli eventuali marciapiedi, le dimensioni della struttura proposta, la cui superficie non potrà comunque superare quella dell'esercizio pubblico (con l'eccezione indicata al punto 8 lettera d) , il suo ingombro massimo (comprensivo degli elementi di delimitazione perimetrale, anche se oggetti mobili quali fioriere, ombrelloni, ecc), la distanza da eventuali proprietà private laterali e frontistanti, che dovrà rispettare il dettato dell'articolo 873 del C.C., la larghezza della corsia transitabile della strada; il posizionamento degli arredi.
 - d) prospetti e sezioni d'insieme in scala 1:100 della struttura indicanti le sue caratteristiche tecniche e dimensionali ed il suo rapporto con la facciata dell'edificio interessato;
 - e) eventuale fotomontaggio d'insieme o assonometria;
 - f) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari.
 8. La struttura temporanea, sia essa di tipologia a) che b), deve rispettare i seguenti parametri:
 - a) qualora la stessa sia posta su strada, profondità (nel senso ortogonale all'edificio di pertinenza), tale da consentire comunque una corsia di transito veicolare libera di m 3,50 al netto della proiezione di eventuali aggetti di altezza inferiore a m 3,50 e dei marciapiedi;
 - b) sviluppo (nel senso parallelo all'edificio di pertinenza) non superiore alla corrispondente dimensione massima del vano su strada del pubblico esercizio; sono consentite deroghe nel caso di pubblici esercizi la cui dimensione sul fronte sia tale da non consentire

l'installazione di dehors di idonea dimensione, fatti salvi i consensi dei proprietari e/o titolari di attività laterali all'esercizio da servire;

- c) 1,50 m di distanza da edifici per il passaggio pedonale laddove non venga garantita altrimenti la continuità del passaggio pedonale privo di barriere per portatori di handicap;
 - d) superficie massima non superiore a quella dell'esercizio commerciale richiedente la concessione; gli esercizi commerciali con superfici inferiori ai 50 mq. potranno realizzare una superficie massima di mq. 50.
 - e) omogeneità formale con le altre strutture temporanee dello stesso spazio pubblico, già approvate ai sensi del presente regolamento, carattere di minimo impatto con l'ambiente circostante e coerenza complessiva con eventuali elementi di arredo urbano preesistenti.
9. Per le strutture di tipo b), devono essere rispettate queste ulteriori condizioni:
- a) l'altezza deve essere proporzionata a quella delle aperture al piano terreno del fronte edificato interessato;
 - b) la forma geometrica deve essere semplice e regolare, con ridotta visibilità dell'eventuale copertura, soprattutto nei casi di edifici di particolare pregio;
 - c) le coperture, i paramenti e le strutture verticali devono aver il minimo impatto visivo armonizzandosi il più possibile (quanto a colore e texture) con il contesto;
 - d) la pendenza delle falde deve essere pari al 25% massimo, con inclinazione e conformazione tali da evitare lo scarico della neve sul suolo pubblico;
 - e) non devono essere presenti tamponamenti verticali salvo casi giustificati dall'esposizione al vento e per i quali sono ammissibili tamponamenti totalmente trasparenti;
 - f) i materiali di bordo inferiore devono presentare altezza massima 0,80 m;
 - g) le pedane, se necessarie, devono avere altezza tale da permettere il raccordo con i piani circostanti in modo da agevolare la fruibilità da parte dei portatori di handicap ed essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deperibili, compatti e privi di intercapedini in modo da impedire qualsiasi accumulo di rifiuti;
 - h) le scritte logo di identificazione dell'esercizio devono avere caratteri poco appariscenti, coerenti con quelli utilizzati per le insegne.
10. E' vietata la posa di frigoriferi, contenitori vari, nonché di apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110 del TULPS.

Art. 4. Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

1. Nelle ore di chiusura dell'attività, gli arredi mobili del dehors devono essere collocati in modo da non arrecare problemi di sicurezza e non alterare il decoro dei luoghi.
2. I dehors devono essere mantenuti sempre in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, provvede a diffidare il concessionario al ripristino dei manufatti, ed, in caso di inadempienza, a revocare il titolo stesso e ordinare la rimozione del dehors, addebitando le spese all'esercente.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuova autorizzazione.

Art. 5. Sospensione e revoca delle autorizzazioni

1. Per esigenze contingibili ed urgenti l'Amministrazione può ordinare la rimozione immediata delle strutture di cui al presente regolamento. Può inoltre provvedere alla revoca o alla sospensione dell'autorizzazione e della concessione del suolo pubblico, con preavviso di

almeno 15 giorni, per lavori da eseguirsi nelle aree interessate dalle strutture o su immobili posti nelle adiacenze, interventi di enti gestori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, qualora la presenza del déhors precluda o renda gravemente disagiata l'attività connessa alla realizzazione dei lavori stessi. In tali casi l'Amministrazione comunale non sarà in alcun modo tenuta a corrispondere indennizzi o risarcimenti.

2. Dovranno essere in ogni caso garantite e non rese più difficoltose le operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico; l'Amministrazione comunale potrà richiedere la rimozione delle strutture in caso di nevicate eccezionali e per lo svolgimento di manifestazioni od eventi autorizzati.

Art. 6. Danni arrecati

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private, dagli elementi costituenti il déhors, deve essere risarcito dal titolare dell'esercizio.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti al tipo di danno arrecato provvederanno a rilevare e quantificare lo stesso, che dovrà essere risarcito dal titolare dell'esercizio.

Art. 7. Oneri

1. Per la determinazione degli oneri a carico del richiedente, si fa riferimento a quanto contenuto nel regolamento per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 8. Vigilanza e sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, previo richiamo scritto non ottemperato, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00= ad un massimo di € 500,00=; inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con déhors, senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale o esercizio pubblico cui il déhors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione e si applica la sanzione prevista dal Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'organo accertatore deve intimare, sul verbale di contestazione, la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni e trasmettere la corrispondente segnalazione al Servizio competente. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, si emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro cinque giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui il déhors è annesso non provvede nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione per l'anno successivo.
4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente

verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale dell'Ufficio di Polizia Locale.

5. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse con attività di pubblico esercizio, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Art. 9. Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal giorno di pubblicazione della deliberazione del Consiglio comunale all'albo pretorio.

Norma transitoria: tutti i déhors attualmente esistenti e autorizzati dovranno essere adeguati al presente regolamento entro il 31 dicembre 2015.

Per esigenze contingibili ed urgenti l'Amministrazione può ordinare la rimozione immediata delle strutture di cui al presente regolamento.

L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei proprietari, dei committenti e degli esecutori delle opere, nei limiti delle rispettive competenze per violazioni di norme previste dalle leggi vigenti.